

Senza guardiano, il trust “dopo di noi” non è agevolato

Per i benefici ex art. 6 della L. 112/2016 va individuato il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del trust

/ REDAZIONE

Le agevolazioni fiscali previste dalla legge sul “Dopo di noi” non trovano applicazione se l'atto istitutivo del trust non individua il soggetto **preposto al controllo** delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del trust.

Lo afferma l'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpellato n. [512](#), pubblicata ieri.

Si ricorda che la L. [112/2016](#) (c.d. legge “Dopo di noi”) ha previsto una speciale disciplina volta a tutelare le persone con **disabilità grave** prive del sostegno familiare, ovvero a garantire la protezione di tali soggetti, anche in epoca successiva alla morte dei genitori.

In questo contesto, l'[art. 6](#) della L. 112/2016 ha previsto anche alcune agevolazioni fiscali per i trust, i vincoli di destinazione *ex art. 2645-ter* c.c. e fondi speciali derivanti da contratti di affidamento fiduciario istituiti, per atto pubblico, in favore di persone con disabilità grave. Le agevolazioni, però, operano solo in presenza di tutte le condizioni espressamente individuate dall'[art. 6](#) comma 3 della L. 112/2016, tra le quali la lett. f) richiede che “l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali [...] ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile individuino il soggetto preposto al **controllo** delle **obbligazioni** imposte all'atto dell'istituzione del trust o della sti-

pula dei fondi speciali ovvero della costituzione del vincolo di destinazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del trust o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione”.

In particolare, l'Agenzia rileva che l'obbligatorietà del soggetto preposto al controllo delle obbligazioni assunte nell'atto istitutivo trova la sua *ratio* “nella necessità di garantire che durante la vita del trust le operazioni poste in essere siano sempre indirizzate al perseguimento delle **finalità assistenziali**, che la legge vuole tutelare, per le quali il trust è stato istituito”.

Pertanto, nel caso di specie, in assenza della nomina di un “guardiano” del trust, non possono trovare applicazione i benefici fiscali previsti dalla L. 112/2016.

I disponenti possono operare apporti al trust in maniera frazionata

Invece, l'Agenzia rileva che la disciplina del “Dopo di noi” non vieta ai disponenti di operare apporti al trust “in **maniera frazionata** nel corso della vita del Trust” medesimo, né esistono preclusioni alla possibilità di conferire soltanto la nuda proprietà di beni immobili, conservando l'usufrutto.